



L'impianto elettrico nello studio odontoiatrico

L'impianto elettrico dello studio odontoiatrico deve soddisfare alcuni requisiti, come disposto da apposite norme (Legge 46/1990 – Norme CEI 64-4).

Se, da un lato, esso rappresenta l'ossatura di uno studio, ne costituisce, infatti, la struttura portante e la sua progettazione ed esecuzione sono condizionanti ai fini del buon funzionamento dello studio stesso, dall'altro, comporta una particolare attenzione anche ai fini normativi.

La norma CEI 64-4 art.1.2.01, denominata «Impianti elettrici in locali ad uso medico», identifica infatti gli studi odontoiatrici come ambulatori medici di tipo A, cioè locali adibiti ad uso medico nei quali si utilizzano apparecchiature elettromedicali, con parti applicate, evitando il ricorso all'anestesia generale.

È bene comunque che, a monte di una progettazione tecnica, il titolare abbia una chiara visione di come dovrà funzionare il proprio studio, quali apparecchiature saranno usate e dove; ciò sia all'avvio dell'attività sia per i successivi sviluppi professionali. È l'odontoiatra in primis che deve aver chiari i compiti cui dovrà assolvere l'impianto elettrico: se, ad esempio, può essere prefigurato che, inseguito, una determinata stanza dovrà essere attrezzata con un'ulteriore postazione operativa, è ovvio che l'impianto elettrico dovrebbe essere progettato e costruito sì da prevedere in partenza il supporto di tale evoluzione successiva. Una buona analisi delle esigenze presenti e future consente, con un minimo aggravio dei costi, di creare una efficiente struttura elettrica dello studio, evitando successive costose modifiche. Gli impianti elettrici, per essere conformi alle norme vigenti, devono in particolare rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere progettati a regola d'arte da professionisti con specifica competenza nel settore (Legge 46/1990, art.6);
- b) la messa in opera dell'impianto elettrico deve essere eseguita a regola d'arte da una impresa installatrice iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) o all'albo provinciale delle imprese artigiane (CPA) e in possesso del certificato di riconoscimento abilitante ad operare in questo settore (Legge 46/1990, artt.3 e 7);
- c) devono essere verificati da un punto di vista della sicurezza e della funzionalità, attestata dalla «Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte», che l'impresa installatrice rilascerà, dopo le verifiche, al committente, completa degli allegati previsti nel relativo modello (DM 20 febbraio 1992 e successive integrazioni);
- d) devono essere, infine, omologati da parte degli enti istituzionali i quali verificano che vengano rispettate le normative.

Di grande importanza è ciò che si intende per regola d'arte, la cui definizione troviamo nella Legge n.186/1968, che all'art.2 così recita: "i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano a regola d'arte". È compito del titolare dello studio odontoiatrico la scelta delle figure professionali e artigianali previste nei punti a e b; questi hanno il dovere di assicurarsi che siano effettivamente rispondenti ai requisiti di competenza previsti per legge, pena le non lievi sanzioni contenute nella stessa legge. Nello specifico, il progetto dell'impianto elettrico deve essere obbligatoriamente eseguito in base all'art.4 comma 1c) del Regolamento applicativo della già citata Legge 46/1990 che prevede espressamente tale obbligo, tra gli altri, per i locali adibiti a uso medico.

L'art.4 comma 2 del già citato Regolamento, in particolare, dispone che: «i progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI». Poiché il titolare dello studio, responsabile davanti agli organi di verifica, non ha solitamente la capacità tecnica di valutare se realmente un impianto

elettrico risponda ai requisiti CEI, appare consigliabile non incaricare del progetto e dell'esecuzione la stessa persona, affinché il progettista possa fungere da controllore dell'installatore per conto dell'odontoiatra-committente.

In questo modo si realizza una maggiore autotutela del professionista responsabile dello studio. La denuncia dell'impianto di messa a terra deve essere eseguita a cura dell'odontoiatra, corredata dei rilievi e della documentazione preparati dall'installatore. Tale denuncia va fatta utilizzando un apposito modulo.

La prima denuncia, per gli impianti eseguiti a partire dal 1994, deve essere inviata all'ISPESL, mentre le successive vanno inviate con cadenza biennale alla ASL competente per territorio.

L'impianto deve essere sottoposto a omologazione e a verifiche periodiche. L'impianto sarà omologato durante la prima verifica da parte dell'ente istituzionale preposto. Per gli impianti elettrici installati dopo il 1994 la prima verifica, ossia l'omologazione, è a cura dell'ISPESL, mentre la prima verifica degli impianti eseguiti prima del 1994 era a cura dell'Ispettorato della ASL che aveva ereditato le competenze dell'ENPI.

All'odontoiatra è attribuita anche la responsabilità della necessaria manutenzione, nonché delle verifiche periodiche, al fine di mantenere nel tempo la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico dello studio. Le norme prevedono anche un registro delle verifiche periodiche che l'odontoiatra deve tenere sul posto a disposizione degli enti verificatori. Presupposto per poter far fronte alle verifiche è la disponibilità e la correttezza della documentazione relativa all'impianto elettrico.

La Guida CEI 64-13, relativa agli ambulatori medici di tipo A, prevede un elenco di documenti che devono essere disponibili presso lo studio odontoiatrico per consentire le verifiche previste dalla normativa:

- a) planimetria, firmata dal titolare dello studio, che individui i locali destinati a uso odontoiatrico;
- b) planimetrie indicanti il posizionamento dei nodi equipotenziali, con i relativi collegamenti e destinazioni;
- c) dichiarazione del titolare dello studio di non utilizzo di sostanze infiammabili e, comunque, di anestetici che potrebbero formare miscele esplosive;
- d) documentazione con le relative istruzioni del costruttore per l'uso e la manutenzione delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza (ove presenti);
- e) documentazione con l'elenco delle apparecchiature elettromedicali in uso negli ambienti, corredata della documentazione che ne attesti i requisiti di sicurezza e le procedure per la manutenzione e controllo (certificazione ex Direttiva 93/42/CEE per gli acquisti successivi al 14 giugno 1998);
- f) documentazione finale di progetto:
 - schemi e piani di installazione,
 - schemi dei quadri,
 - disegni planimetrici degli impianti,
 - disposizioni di sicurezza e di manutenzione;
- g) documentazione finale d'impianto;
- h) registro delle verifiche periodiche.